

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 94.

Corresponsione importo di L. 250.000 « una tantum » al personale regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

Al personale dipendente dalla Regione, nonché al personale da essa direttamente amministrato, viene corrisposto l'importo « una tantum » di L. 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati nell'anno 1979.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 690.500.000 si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 192019065 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi », iscritto nello stato della previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 dicembre 1979

Tomelleri